

Con la decisione impugnata la Commissione ha informato la ricorrente che la sua proposta non rispondeva ai criteri di valutazione dell'invito a presentare proposte. Essa motiva la sua decisione col fatto che la proposta della ricorrente non riuscirebbe a spiegare il modo con cui essa elabora e prende in considerazione le esperienze precedentemente acquisite in tale settore in Liguria, e ha sostenuto che vi sarebbero gravi incongruenze fra le informazioni di bilancio fornite negli allegati 6 e 7.

La ricorrente impugna tale decisione su due punti principali:

— sostiene che, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, non vi sono gravi incongruenze fra le informazioni di bilancio fornite negli allegati della sua proposta, in quanto essa adotta il modello di una domanda di sovvenzione pubblicato nella Guida del candidato e dei suoi allegati facenti parte integrante dell'invito a presentare proposte. La ricorrente non nega l'esistenza della differenza tra le informazioni di bilancio negli allegati 6 e 7, ma sostiene che tale differenza dipende dalla struttura e dalle informazioni diverse domandate nei due allegati, mentre l'allegato 6 prevede soltanto l'indicazione delle spese ammissibili dirette, l'allegato 7b impone al candidato l'indicazione delle spese ammissibili dirette e delle spese ammissibili indirette. Da un lato, fa valere che non vi è alcuna incoerenza tra gli allegati 6 e 7 della sua proposta e, dall'altro, che essa si è conformata scrupolosamente in tutti i punti al modello stabilito dalla Commissione.

— La ricorrente sostiene del pari di aver dimostrato sufficientemente il modo con cui la proposta elabora e considera le esperienze precedentemente acquisite nella materia oggetto dell'azione innovativa in questione. A suo avviso, l'asserita mancanza di spiegazione di collegamento tra la proposta e le esperienze precedentemente acquisite si basa sulla lettura di una parte soltanto della sua proposta. Un esame complessivo della stessa proposta dimostrerebbe il contrario.

Inoltre, la ricorrente fa valere che, nella decisione impugnata, la Commissione violerebbe il principio della certezza del diritto in quanto essa non rispetta le regole stabilite da essa stessa sul modo di stabilire il carattere innovativo del progetto. In particolare, secondo la ricorrente, valutando il carattere innovativo del suo progetto, la Commissione si sarebbe limitata a uno dei criteri di valutazione, vale a dire il suo modo di costruire e di sviluppare un nuovo progetto in base a esperienze precedenti, mentre il suo progetto era innovativo sotto il profilo di un altro criterio di valutazione, vale a dire la differenza rispetto alle attività ordinarie delle organizzazioni interessate, criterio del pari ammesso dalla Guida del candidato.

A sostegno delle sue richieste, la ricorrente sostiene del pari che la decisione impugnata violerebbe l'art. 53 del Trattato CE, l'art. 6 del regolamento 1784/1999, gli artt. 22 e 24 del Regolamento 1260/1999, le regole fissate nella Comunicazione n. COM (2000) 894 doc. fin.⁽²⁾, nonché le regole fissate dalla Commissione nell'ambito del suo invito a presentare proposte⁽³⁾. Considera infine che la Commissione avrebbe

commesso un manifesto errore di valutazione dei fatti, un abuso di potere e una violazione del principio della certezza di diritto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 1999, n. 1784, relativo al Fondo Sociale Europeo, GU L 213/5 del 12 agosto 1999.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione 12 gennaio 2000 sulla realizzazione di azioni innovative in forza dell'art. 6 del Regolamento relativo al Fondo Sociale Europeo per il periodo di programmazione 2000-2006.

⁽³⁾ Parere intitolato «Linea di bilancio 04.0210000.00.11 – Azione innovativa finanziata a titolo dell'art. 6 del Regolamento relativo al Fondo Sociale Europeo: Approccio innovativo all'agevolazione del cambiamento – Invito a presentare proposte VP/2003/021», GU 2004, C 255/11 e norme stabilite nella Guida del candidato facenti parte integrante di detto parere.

Ricorso presentato il 16 settembre 2005 — Repubblica ellenica/Commissione

(Causa T-352/05)

(2005/C 296/67)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (Rappresentanti: sig. Georgios Kanellópoulos, sig.ra Styliani Charitaki)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- venga annullata o modificata l'impugnata decisione della Commissione 20 luglio 2005, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzie (FEAOG), sezione «garanzia», notificata con il numero C(2005) 2756 e pubblicata con il numero 2005/579/CE⁽¹⁾
- vengano poste a carico della Commissione le spese giudiziali.

Motivi e principali argomenti

Con l'impugnata decisione la Commissione, procedendo alla liquidazione dei conti ai sensi del regolamento (CEE) n. 729/70⁽²⁾ ha escluso dal finanziamento comunitario varie spese della Repubblica ellenica nei settori dell'ammasso pubblico, degli ortofrutticoli, del tabacco e dei premi animali.

La ricorrente mira all'annullamento di tale decisione sostenendo innanzi tutto che l'intera procedura di liquidazione dei conti è invalida per violazione dell'art. 7 del regolamento n. 1258/1999⁽³⁾, in combinato disposto con l'art. 8 del regolamento n. 1663/1995⁽⁴⁾, per il fatto che le consultazioni e i contatti bilaterali tra la ricorrente e la Commissione non avevano ad oggetto anche la concreta valutazione della spesa ai fini dell'esclusione, mentre tra l'altro le spese eccettuate sono anteriori all'ultimo periodo di 24 mesi precedente la comunicazione scritta della Commissione. Secondo la ricorrente il periodo di 24 mesi inizia molto più tardi di quanto ritiene la Commissione.

Per quanto riguarda la rettifica nel settore dell'ammasso pubblico, la ricorrente ritiene che le rettifiche della Commissione si basino su un'interpretazione e applicazione errate delle disposizioni dei regolamenti nn. 1258/1999, 296/1996⁽⁵⁾ e 2040/2000⁽⁶⁾, male interpretino le linee direttive del documento della Commissione VI/5330/97/23.12.97 e siano state effettuate in base ad un'errata valutazione dei fatti, con una motivazione vaga ovvero insufficiente, eccedendo i limiti del potere discrezionale della Commissione e in violazione del principio di proporzionalità.

Per quanto riguarda il settore della coltivazione delle patate e delle viti, la ricorrente contesta la valutazione della Commissione per quanto riguarda le circostanze di fatto, far valere un'insufficienza e contraddittorietà della motivazione nonché una violazione del principio di proporzionalità. A suo parere del resto la rettifica imposta dovrebbe essere limitata al 2 % e la rettifica stessa non dovrebbe estendersi in ogni caso, alla provincia del Dodecaneso, ove esiste un catasto, e di conseguenza in particolare in tale provincia non può ritenersi che esistessero difficoltà nei controlli in loco.

Per il settore degli ortofrutticoli la ricorrente ritiene che a torto la Commissione non abbia considerato giustificato il pagamento tardivo in un caso in cui le autorità elleniche esaminavano la conformità del relativo pagamento al diritto nazionale e a quello comunitario. La ricorrente invoca a titolo integrativo anche quanto fatto valere per il settore dell'ammasso pubblico.

Per il tabacco la ricorrente fa valere un'errata interpretazione e applicazione delle norme comunitarie, un errore sui fatti, un'insufficienza di motivazione e una violazione delle linee direttive dei documenti VI/5330/97 e AGRI/17933/2000 relativamente all'esigenza della realizzazione di controlli incrociati con i dati di un sistema integrato di gestione e di controllo pienamente funzionante previsto dal regolamento n. 2848/98⁽⁷⁾, all'effettuazione di controlli in loco, dei pagamenti per mezzo di assegni e dei controlli complementari e altri.

Infine, relativamente alla rettifica nel settore dell'allevamento del bestiame (carni ovine) la ricorrente contesta la valutazione delle circostanze di fatto operata dalla Commissione e ritiene che le motivazioni da essa fornite siano errate. Essa fa valere inoltre che l'imposizione forfetaria di una rettifica del 10 % non è legittima, configura un'interpretazione e applicazione errata

delle linee direttive del documento AGRI/61495/2000 ed è sproporzionata rispetto alla gravità delle mancanze.

⁽¹⁾ GU L 199 del 29/7/05, pag. 84.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94 del 28/4/1970, pag. 13).

⁽³⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160 del 26/6/1999, pag. 103).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 158 dell'8/7/1995, pag. 6).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) della Commissione 16 febbraio 1996, n. 296, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88 (GU L 39 del 17/2/1996, pag. 5).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 settembre 2000, n. 2040, riguardante la disciplina di bilancio (GU L 244 del 29/9/2000, pag. 27).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1998, n. 2848, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (GU L 358 del 31/12/1998, pag. 17).

Ricorso presentato il 19 settembre 2005 — Martina Zelenkovà/Parlamento europeo

(Causa T-356/05)

(2005/C 296/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Martina Zelenkovà (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: G. Vandersanden, L. Levi, C. Ronzi, avvocati]

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

— annullare la classificazione nel grado attribuita nella decisione di assunzione dell'autorità che ha il potere di nomina (il Parlamento) 16 novembre 2004, che doveva entrare in vigore il 1o dicembre 2004, di inquadrare la ricorrente nella categoria A*, grado 5, scatto 2, con la conseguente reintegrazione di tutti i diritti della ricorrente che derivano da un'assunzione legittima e regolare, cioè l'inquadramento legale e regolare al 1o dicembre 2004, o verosimilmente un inquadramento ex LA8 o il suo corrispondente secondo gli artt. 1-11 dell'allegato XIII dello Statuto dei funzionari (A*7, con il relativo scatto secondo le norme vigenti prima del 1o maggio 2004);